

INPS

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 28 GIU. 2018

OGGETTO: ricorso n. 751500386 del 08.01.2015 in materia classificazione dei datori di lavoro proposto da Logik s.r.l. (matricola INPS n. 5604417061, C. F. 02252200346) - Direzione Provinciale INPS di Parma

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 della già citata legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali e di contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro;

Visto il provvedimento della Direzione provinciale di Parma, datato 8.10.2014, che ha disposto, nei confronti dell'azienda Logik Srl, la variazione d'inquadramento dal ramo Artigianato - Cuaf ridotta - al ramo Industria fino a 50 dipendenti, con decorrenza dall'1/10/2009 nonché la conseguente richiesta di versamento dei contributi previdenziali dovuti in base all'aliquota del nuovo inquadramento;

Visto il ricorso proposto dall'azienda Logik Srl, in data 8.01.2015 avverso il suddetto provvedimento di variazione, ritenuto non fondato in quanto emesso successivamente alla cancellazione dell'iscrizione della ditta all'albo Artigiani, iscrizione che non ha valore costitutivo ai fini dell'inquadramento aziendale;

Preso atto, altresì, che nel ricorso è stato evidenziato che la LOGIK s.r.l. è stata costituita in data 13.02.2003 dai soci Battistini, Berzieri e Bossolino, i quali hanno svolto la loro attività personale con abitudine e prevalenza a favore della medesima azienda e continuano a svolgerla anche successivamente alla data del 10 luglio 2009, data di ingresso nella società della Emmeti Spa e della Sipac Spa;

Rilevato, infine, che la ricorrente ritiene che permane in capo alla società la sussistenza dei requisiti per l'inquadramento nel settore artigiano, essendo la partecipazione delle società di capitali sopra indicate irrilevante ai fini della qualifica artigiana dell'impresa;

Tenuto conto che dalla visura camerale della società LOGIK s.r.l. risulta che la Emmeti Spa e la Spinac Spa detengono rispettivamente il 35% del capitale mentre i soci Berzeni e Battistini sono rispettivamente titolari del 15% del capitale;

Visto l'art. 3 della L. n.443/85 in base al quale è artigiana l'impresa che è costituita ed esercitata in forma di società, *"a condizione che la maggioranza dei soci svolga lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale"*;

Tenuto conto che le società partecipanti non possono essere considerate nel novero dei soci che svolgono in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, con la conseguenza che devono essere, al contrario, valutate come soci non artigiani;

Preso atto che sono venute meno le condizioni di legge per l'inquadramento della LOGIK s.r.l nel settore artigiano a far tempo dal 10.07.2009 ed è stata pertanto correttamente disposta la sua variazione dal ramo Artigianato al ramo industria con decorrenza dal 01.10.2009;

Rilevato, pertanto, che non sussistono i requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento dell'inquadramento artigiano della ditta ricorrente;

Preso atto che non è stato proposto ricorso in sede giurisdizionale né sono intervenute sentenze sulla stessa materia;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

la reiezione del ricorso proposto dall'azienda Logik s.r.l.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale